



# Ministero della Salute

## IL MINISTRO

**VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 16-ter, concernente la Commissione nazionale per la formazione continua;

**VISTO** l'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;

**VISTO** l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 1° agosto 2007, concernente "Riordino del sistema di formazione continua in medicina" (Rep. Atti n. 168/CSR), che ha ridefinito la composizione e l'articolazione organizzativa della suddetta Commissione;

**VISTO** l'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in base al quale la suddetta Commissione è costituita con decreto del Ministro della salute nella composizione individuata nel citato Accordo;

**VISTO** l'articolo 2, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in base al quale i contributi alle spese previsti al citato articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ai fini della copertura degli oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le spese di funzionamento della suddetta Commissione e degli ulteriori organismi previsti dal citato Accordo del 1° agosto 2007;

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, a tenore del quale: "la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica: essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera";

**VISTO** l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 5 novembre 2009, concernente "*Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accredimento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero, liberi professionisti*" (Rep. Atti n. 192/CSR), recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2010, registrato dalla Corte dei Conti l'11 agosto 2010;

**VISTO** l'Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 19 aprile 2012, riguardante "*Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti*" (Rep. Atti n. 101/CSR);

**VISTO** l'Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 2 febbraio 2017 sul documento "*La formazione continua nel settore salute*" (Rep. Atti n. 14/CSR) e, in particolare, l'articolo 10 che disciplina la composizione della Commissione nazionale;

**VISTO** il D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, recante "Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse" così come modificato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute";

**VISTO** il decreto del Ministro della salute 17 aprile 2019, recante la ricostituzione presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali della Commissione nazionale per la formazione continua per la durata di tre anni;

**VISTO** il decreto del Ministro della salute 27 settembre 2022, con cui è stata ricostituita presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali la Commissione nazionale per la formazione continua per la durata di tre anni;

**CONSIDERATO** che la Commissione nazionale per la formazione continua, che ai sensi dell'articolo 16 del citato Accordo Stato-Regioni 2 febbraio 2017 dura in carica tre anni dal suo insediamento, non risulta essersi ancora insediata;

**CONSIDERATO** che l'articolo 10 del citato Accordo del 2 febbraio 2017 prevede che la Commissione è composta, tra gli altri, da sette componenti designati dal Ministro della salute, dei quali due su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, e da un componente designato dalla Commissione Nazionale Albo Odontoiatri;

**ACQUISITA** la nota del 20 luglio 2023 del Presidente della Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri, pervenuta dalla Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse del SSN con mail in pari data acquisita al prot. Gab n. 12533, con la quale la predetta Commissione, tenuto conto della "*imminenza della ripresa dell'attività della Commissione Nazionale per la Formazione Continua*", ha avanzato la "*proposta di sostituire l'attuale componente di propria nomina*";

**RITENUTO**, altresì, che la designazione e la conseguente nomina da parte del Ministro della salute siano caratterizzate da alta discrezionalità, trattandosi di scelte *intuitu personae*, aventi carattere eminentemente fiduciario;

**RITENUTA**, in ragione di quanto sopra ritenuto e acquisito, dell'ormai risalente decreto di ricostituzione della predetta Commissione nazionale del 27 settembre 2022, del fatto che la nuova Commissione non si è ancora insediata e del cambio di Governo che nelle more è intervenuto, la opportunità di procedere alla sostituzione di alcuni dei componenti nominati su designazione del Ministro della salute, nonché del componente nominato su designazione della Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri;

## DECRETA

### Art. 1

1. All'articolo 2 del decreto del Ministro della salute 27 settembre 2022, citato in premessa, i componenti, nominati su designazione del Ministro della salute, sono sostituiti come segue:
  - Dott. Francesco Ruggiero in sostituzione della Dott.ssa Patrizia Popoli;
  - Dott.ssa Maria Rosaria Campitiello in sostituzione del Prof. Francesco Giorgino;
  - Dott. Davide Antonio Ambroselli in sostituzione del Dott. Carlo Lusenti;
  - Dott. Riccardo Memeo in sostituzione della Prof.ssa Domenica Lorusso.
2. All'articolo 2 del decreto ministeriale di cui al comma 1 è altresì sostituito il seguente componente, nominato su designazione della Commissione Nazionale Albo Odontoiatri:
  - Dott. Raffaele Iandolo in sostituzione del Dott. Alessandro Nisio.

*Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.*

IL MINISTRO



ORAZIO  
SCHILLACI  
01.08.2023  
13:38:52  
UTC

**LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO.**

**Elenco firme associate al file con impronta SHA1 (hex):**

**F6-C7-90-F3-21-9C-D3-33-57-E7-AF-8C-6B-A9-21-C4-EF-78-A9-95**

**PAdES 1 di 1 del 01/08/2023 15:38:52**

Soggetto: ORAZIO SCHILLACI TINIT-SCHRZO66D27H501W

Validità certificato dal 28/10/2022 15:28:42 al 28/10/2025 16:28:42

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A. con S.N. CA53D1BB



-----